



GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità

Delibera di Giunta Regionale n. ____ del __/__/2022

**“PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) ANNUALE PER L’ATTIVITÀ DI
VIGILANZA SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI ORGANISMI
GENETICAMENTE MODIFICATI”. Anno 2022**

Sommario

Premessa	3
I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.	4
II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.	4
III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione	6
IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227	7
V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.	8
VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.	8

Premessa

Il presente PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) ANNUALE PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI per l'anno 2022 è stato redatto in attuazione della seguenti normative:

- D.M. MATTM 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente “Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”;
- D.M. MATTM n. 200 del 2/09/2020 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale istituito presso il MATTM degli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
- Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2022 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, comunicato con nota MITE n. 140379 del 15/12/2021 e pubblicato sul sito: <https://www.mite.gov.it/pagina/ogm-e-biosicurezza>;
- Sul PON per l'anno 2022 è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 2 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Repertorio n. 246/CSR del 2 dicembre 2021).

Le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni verranno eseguite dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM) – Teramo, appartenente alla rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM). Il supporto tecnico-scientifico è assicurato dalla rete dei laboratori NILO come da “Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche” allegata al PON 2022.

I campionamenti e il trasporto dei campioni dal sito al laboratorio (IZSAM), verranno svolti dagli ispettori della Regione Abruzzo di cui al registro nazionale approvato con il D.M. MATTM n. 200 del 2/09/2020 e s.m.i. .

Le attività suddette non comportano alcun impegno di spesa a carico della Regione Abruzzo.

Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato prorogato al 31/03/2022 con il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221. Per il futuro l'attività di vigilanza di cui trattasi potrà essere comunque condizionata e limitata se non sospesa.

I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.

- Sperimentazioni con OGM diversi da piante superiori geneticamente modificati

Attività di vigilanza non applicabile sul territorio regionale per l'anno 2022.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

- OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Ad oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE sono 6 linee di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) geneticamente modificate nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi come di seguito riepilogato:

Tabella 1. GM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE			
GAROFANO <i>Dianthus caryophyllus</i> L.			
Nome commerciale	Nome dell'evento	Identificatore unico	Decisione
FLORIGENE®Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	2019/1300/UE del 26 luglio 2019
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	2016/2050/UE del 22 novembre 2016
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	2015/694/UE del 24 aprile 2015
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	2015/692/UE del 24 aprile 2015
FLORIGENE®Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	2009/244/CE del 16 marzo 2009 (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE®Moonlite™123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	2007/364/CE del 23 maggio 2007 (autorizzazione rinnovata nel 2017 - C/NL/04/02_001)

Per le 6 linee di garofano geneticamente modificate nel colore del fiore è prevista una sorveglianza generale e non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

L'attività di vigilanza regionale consiste nel solo controllo documentale ed ha l'obiettivo di verificare quanto segue:

1. che l'etichetta dei garofani OGM o del documento che li accompagna riporta la specificazione dell'identificatore unico ;
2. che su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto figura la dicitura «*Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato*» o «*Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato*» e la dicitura «*Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione*».

Per un eventuale campionamento si utilizza il [protocollo di campionamento di piante in vaso e di fiori recisi in strutture florovivaistiche](#) messo a punto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM.

La "Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche" allegata al PON 2022 ha chiarito che a livello analitico a tutt'oggi non è possibile effettuare la necessaria validazione della strategia ipotizzata su campioni reali di garofani OGM e che le *analisi saranno possibili non appena sarà completato il percorso di verifica delle metodiche individuate su materiale idoneo*.

Ne consegue che finché non sarà comunicato dalla Rete dei Laboratori NILO che è possibile analizzare i campioni di garofani OGM, i controlli saranno svolti solo a livello documentale come sopra riportato.

In assenza di un elenco dei siti dove effettuare i controlli, l'attività di vigilanza regionale consisterà in almeno n. 1 ispezioni presso i siti dove i Garofani OGM sono posti in vendita al pubblico e n. 1 ispezioni presso i siti dove i Garofani OGM sono utilizzati o detenuti per la vendita all'ingrosso, da compiersi entro il 31/12/2022. Gli ispettori regionali cercheranno di raccogliere ulteriori informazioni per costituire un elenco di siti cui potrebbe essere possibile effettuare un controllo nelle prossime annualità.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Per ogni altra incombenza far riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2022 ed all'attività svolta nel 1° corso di formazione organizzato dal MATTM nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2020.

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6 a seconda della fattispecie della non conformità. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Ministero della Transizione Ecologica.

- **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**

Nel 2022 le attività ispettive saranno prioritariamente effettuate presso i siti di stoccaggio di mais, e soia OGM ; non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

L'attività di vigilanza ha lo scopo di monitorare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM, immessi in commercio a scopo alimentare e mangimistico, verificando l'eventuale insorgenza di piante avventizie da semente vitale di mais, soia e colza OGM.

Modalità di campionamento presso i siti di stoccaggio:

- [protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia](#) messo a punto da ISPRA;
- [protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia](#) messo a punto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) .

In assenza di un elenco nazionale dei siti dove effettuare i controlli è possibile avvalersi del Sistema Informativo Nazionale Veterinario del Ministero della Salute (SINVSA).

L'attività di vigilanza regionale consisterà in almeno n. 1 (una) ispezione presso un sito stoccaggio per la ricerca di mais OGM e soia OGM, da compiersi entro il 31/12/2022 (con la raccomandazione di procedere con ogni possibile sollecitudine durante il periodo di fioritura).

Gli ispettori regionali si adopereranno per raccogliere ulteriori informazioni al fine di costituire un elenco di siti di stoccaggio a livello regionale per poter effettuare i controlli nelle prossime annualità presso i siti stessi di mais e soia OGM nonché per acquisire informazioni per rilevare l'eventuale presenza di siti di stoccaggio di Colza OGM, Cotone OGM e Barbabietola da zucchero OGM.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modello di verbale può essere modificato ed adattato secondo necessità.

Per ogni altro adempimento si fa riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2022 ed all'attività svolta nel 1° corso di formazione organizzato dal MATTM nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2020.

Per gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione

Attività di vigilanza non applicabile sul territorio regionale per l'anno 2022 .

Il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2022 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati non prevede specifiche attività ispettive per le Regioni poiché in Italia non si coltiva l'unico OGM autorizzato nell'Unione europea alla coltivazione il mais MON810 ([decisione della Commissione 98/294/CE](#)) .

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Nel 2022 le attività ispettive della Regione riguardano la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810.

La superficie regionale o provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli è pari allo 0,1% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais negli anni 2018 e 2019 (rif. Tabella 3 del Piano Operativo Nazionale) come di seguito specificato:

	2020	2021	2020-2021	% della media delle superfici totali 2020-2021 da ispezionare nel 2022 (in ettari)	
	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	media delle superfici totali (in ettari)	0,1%	0,1% in cifra tonda (n. ettari da sottoporre a controllo)
Tot. Abruzzo	7.671	9.973	8.822	8,822	9,00
L'Aquila	186	2.500	1.343	1,343	1,40
Teramo	5.250	5.280	5.265	5,265	5,30
Pescara	1.400	1.353	1.376,5	1,3765	1,40
Chieti	835	840	837,5	0,8375	0,90

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais tenuto conto che la superficie coltivata a mais bio è pari a Ha 371,36 (rif. Tabella 4 del Piano Operativo Nazionale) come di seguito precisato:

	Superficie totale in ettari mais biologico 2018 (fonte SINAB)	Superficie totale in ettari mais biologico 2019 (fonte SINAB)	Media 2018-2019
Abruzzo	346,98	395,74	371,36
% mais bio su totale mais coltivato:	371,36/8.822 % = 4,2 %		

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello E) mentre il modello per il verbale di campionamento è il Modello F. dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modelli di verbale possono essere modificati ed adattati secondo necessità.

Gli ispettori regionali individueranno i siti (minimo 6, e minimo uno per Provincia) dove effettuare i controlli in campo nel rispetto delle indicazioni sopra indicate.

Le ispezioni saranno effettuate nei campi coltivati a mais, con esclusione di quelli coltivati con mais biologico, con campionamento di materiale vegetale da eseguirsi come indicato dal [protocollo di campionamento delle piante di mais](#) per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810, messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Per ogni altro adempimento si fa riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2022 ed all'attività svolta nel 1° corso di formazione organizzato dal MATTM nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2020.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.

Attività di vigilanza non applicabile sul territorio regionale per l'anno 2022 .

Il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2021 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati prevede che questa attività di vigilanza viene effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ha lo scopo di verificare l'applicazione delle misure di confinamento e il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura. Attualmente sono in corso sperimentazioni con zanzare geneticamente modificate.

VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.

Attività di vigilanza che non ricorre sul territorio regionale per l'anno 2022.

Il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2022 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati prevede che il MITE assicura l'attività di vigilanza nel caso in cui si verifichino un'emissione deliberata nell'ambiente o un'immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati rispettivamente ai sensi del Titolo II o del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

In applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nel caso di riscontro di non conformità, l'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie per porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente e all'immissione in commercio non autorizzati. L'autorità nazionale competente, sentito il parere dell'ISPRA, stabilisce le misure necessarie per la messa in sicurezza il ripristino e la bonifica dei siti interessati dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione in commercio di OGM non autorizzati e dà comunicazione delle misure adottate alla Commissione europea, agli altri Stati membri dell'Unione europea, alle Regioni e Province autonome e al pubblico.

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 in caso in cui si verifichi un'emissione deliberata a scopo sperimentale non autorizzata oppure

dell'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo in caso di immissione in commercio non autorizzata.

Nel caso in cui si verificano un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dirama l'allerta e mette a disposizione le informazioni ricevute sul [sito istituzionale del Ministero dell'ambiente](#) e sulla [BCH italiana](#). Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.

Pescara, lì 25.05.2022

Il Dirigente del Servizio
Dr. Carlo Maggitti
Certificatore Aruba SpA
Firma digitale n. 6130940001843009
Validità 25/06/2023